

# Gli obiettivi del Consiglio federale 2007



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Cancelleria federale CaF

# Gli obiettivi del Consiglio federale per il 2007

Decreto del Consiglio federale del 29 novembre 2006

Scopo e importanza .....	2
Priorità per il 2007 .....	3
Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2007 .....	4
<b>1 Accrescere e garantire in modo sostenibile il benessere</b>	
1.1 Ricerca e educazione .....	7
1.2 Economia e competitività .....	8
1.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione .....	11
1.4 Ambiente e infrastruttura .....	12
1.5 Società dell'informazione, statistica e mass media .....	14
1.6 Istituzioni dello Stato .....	14
1.7 Pianificazione del territorio .....	15
<b>2 Rispondere alle sfide poste dall'evoluzione demografica</b>	
2.1 Sicurezza sociale e sanità .....	17
2.2 Società, cultura e sport .....	19
2.3 Migrazione .....	21
<b>3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo</b>	
3.1 Relazioni internazionali .....	23
3.2 Sicurezza .....	26
Allegati: Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2007 .....	30
Principali verifiche dell'efficacia previste nel 2007 .....	36

## Scopo e importanza

La nuova legge sul Parlamento (LParl), entrata in vigore il 1° dicembre 2003, prevede nuove disposizioni legali sugli strumenti di pianificazione e di rendiconto del Consiglio federale. In applicazione del nuovo diritto, il 25 febbraio 2004 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il rapporto sul programma di legislatura 2003–2007 (FF 2004 969) e un disegno di decreto federale semplice sugli obiettivi del programma stesso (art. 146 cpv. 1 LParl). Su questa base, nel corso della sessione estiva 2004 il Parlamento ha deliberato sugli obiettivi strategici della politica della Confederazione per i quattro anni successivi; il Consiglio nazionale, tuttavia, ha respinto il decreto federale semplice nella votazione sul complesso. Il rapporto del Consiglio federale sul programma di legislatura 2003–2007 resta pertanto un orientamento politico determinante per il Consiglio federale; ciò significa che rispetto alla legislatura 1999–2003 non vi saranno modifiche metodologiche. Gli obiettivi annuali del Consiglio federale (qui appresso «obiettivi annuali») devono essere comunicati al Parlamento prima dell'inizio dell'ultima sessione ordinaria dell'anno e devono essere conformi al programma di legislatura (art. 144 cpv. 1 LParl). Essi fungono da base per il bilancio che il presidente della Confederazione presenta

oralmente ogni anno, durante la sessione invernale, a nome del Consiglio federale. In tal senso, il Governo trasmette gli obiettivi annuali 2007 al Parlamento per informazione. Definendo le priorità, il programma di legislatura e gli obiettivi annuali contribuiscono a migliorare la gestione dei lavori dell'Amministrazione e conferiscono maggiore coerenza alle attività legislative e amministrative. Gli obiettivi annuali del Consiglio federale rappresentano una dichiarazione d'intenti politica: essi definiscono l'orientamento della politica governativa senza tuttavia restringere il margine di manovra di cui il Consiglio federale ha bisogno per adottare misure urgenti. Il Consiglio federale si riserva quindi, in casi motivati, di derogare agli obiettivi annuali. Come finora, nell'ambito del programma di legislatura la pianificazione dei compiti e il piano finanziario devono essere coordinati quanto a materia e durata (art. 146 cpv. 2 e 5 LParl). Vi sono invece chiare limitazioni a un analogo coordinamento della pianificazione annuale e del preventivo. Infatti, l'evoluzione delle spese dell'anno successivo è in genere determinata in misura molto maggiore dall'applicazione del diritto vigente che non dai progetti legislativi in corso. Dal punto di vista della politica finanziaria, gli obiettivi annuali concernono di regola la pianificazione finanziaria a medio

termine. Le indicazioni sulla futura legislazione nell'ambito degli obiettivi annuali possono quindi comportare un adeguamento del piano finanziario, ma hanno solo raramente un effetto diretto sul preventivo dello stesso anno. Gli obiettivi annuali non servono però unicamente al Consiglio federale e all'Amministrazione, bensì anche alle Commissioni della gestione delle Camere; essi facilitano i lavori di controllo del Parlamento consentendogli di valutare, sull'arco di un anno, le attività del Governo e di approfondire in maniera mirata singoli punti (art. 144 cpv. 3 LParl). Il presente documento descrive gli obiettivi del Governo e le misure da adottare per conseguirli. Dopo un anno il Consiglio federale traccia un bilancio nel suo rapporto sulla gestione. Per questo motivo il rapporto sul programma di legislatura, gli obiettivi annuali e il rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione presentano una struttura analoga. Gli obiettivi del Consiglio federale comprendono anche un elenco delle principali verifiche dell'efficacia previste: in tal modo si intende contribuire all'attuazione dell'articolo 170 della Costituzione federale.

## Priorità per il 2007

Come illustrato nel rapporto sul programma di legislatura 2003–2007, il Consiglio federale ritiene prioritarie le tre linee direttive politiche seguenti: accrescere e garantire in modo sostenibile il benessere nazionale, rispondere progressivamente alle sfide demografiche che vanno delineandosi e rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo. Per ognuna di queste linee direttive il Governo ha fissato obiettivi e orientamenti strategici che sono concretizzati negli obiettivi annuali. Con gli obiettivi per il 2007 il Consiglio federale conclude la legislatura e porta a termine il programma di legislatura 2003–2007. Le priorità della pianificazione sono illustrate qui di seguito.

Vista l'approvazione da parte del Popolo e dei Cantoni del nuovo articolo costituzionale sulla formazione, il Consiglio federale intende sottoporre a consultazione una nuova legge quadro sulle scuole universitarie che consenta la creazione di uno spazio universitario nazionale. In ambito economico, il Consiglio federale preparerà un secondo pacchetto di misure intese a rafforzare ulteriormente la piazza economica svizzera e avvierà la discussione su una serie di nuovi provvedimenti finalizzati all'apertura del mercato postale. Con lo scopo di mantenere stabile la quota d'incidenza della spesa pubblica fino al 2015, e

ciò tenendo conto anche del disavanzo finanziario delle assicurazioni sociali, il Consiglio federale intende procedere ad una verifica dei compiti della Confederazione per appurare dove sia possibile ridimensionarli. Nell'ambito della politica fiscale si tratta di semplificare l'imposta sul valore aggiunto e di preparare la decisione riguardo al sistema di imposizione dei coniugi e delle famiglie. Una nuova politica delle aree boschive intende tenere debitamente conto dei diversi sviluppi territoriali e delle esigenze regionali. Per quanto attiene alla politica energetica, l'obiettivo è proporre strategie e opzioni a medio e lungo termine improntate anche alla questione dell'approvvigionamento energetico dopo il 2020. In materia di trasporto delle merci, il Consiglio federale definirà la strategia e i provvedimenti per il trasferimento del trasporto delle merci attraverso le Alpi dalla strada alla ferrovia a partire dal 2010. Saranno inoltre definite le priorità per il futuro ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria.

La presente legislatura ha visto avviate importanti riforme in materia di previdenza per la vecchiaia, di assicurazione invalidità e di assicurazione malattia. Nel 2007 seguiranno la riforma della vigilanza della previdenza professionale e due pacchetti di misure per la revisione dell'assicurazione

infortuni. In materia di politica culturale si tratta di elaborare una base legale che consenta di definire le priorità della promozione culturale, di consolidare le collaborazioni con i Cantoni, i Comuni e le città e di delimitare chiaramente i compiti e le competenze dei diversi attori a livello federale.

Per quanto attiene alla politica estera, il Consiglio federale intende approfondire ulteriormente i rapporti bilaterali con l'UE. A titolo di contributo di coesione della Svizzera all'UE allargata, esso proporrà al Parlamento di stanziare un credito quadro di un miliardo di franchi per cinque anni. Per gli anni 2008–2011 saranno inoltre presentati le priorità e i crediti quadro concernenti la politica dello sviluppo e l'impegno svizzero a favore della pace e dei diritti umani. Altra priorità importante sarà la politica di sicurezza nell'ambito della quale saranno perseguiti lo sviluppo in svariati ambiti di Esercito XXI (realizzazione della «Fase di sviluppo 2008/11»); promozione della pace e servizi di assistenza; impieghi a sostegno delle autorità civili) e la pianificazione di provvedimenti in materia di giustizia e polizia intesi a migliorare la cooperazione internazionale e la prevenzione.

# Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2007

## **Obiettivo 1 Rafforzare l'educazione e la ricerca**

- Messaggio sul promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione nel periodo 2008–2011
- Messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori educazione, formazione professionale e gioventù negli anni 2008–2013
- Consultazione riguardante la nuova legge quadro sulle scuole universitarie
- Consultazione e messaggio sulla revisione parziale della legge sui PF
- Messaggio sull'articolo costituzionale e decisione circa l'ulteriore modo di procedere in relazione alla legge federale sulla ricerca sull'uomo
- Presa d'atto dei risultati della consultazione e decisione riguardante l'ulteriore modo di procedere in relazione alla legge federale sulle professioni psicologiche
- Decisione di principio in merito alla revisione delle basi legali che reggono l'attività della CTI
- Decisione su come procedere in merito al disciplinamento della professione di agente di brevetti e all'istituzione di un tribunale federale dei brevetti

## **Obiettivo 2 Ridurre gli ostacoli statali e aumentare la concorrenza sul mercato interno**

- Decisioni di principio riguardanti un secondo pacchetto di misure per una politica di crescita
- Consultazione sulla revisione della legislazione postale
- Consultazione sulla revisione della legge federale sugli acquisti pubblici

## **Obiettivo 3 Rafforzare la fiducia nell'economia**

- Messaggio su una normativa concernente gli averi non rivendicati
- Messaggio sull'applicazione delle 40 raccomandazioni del GAFI
- Messaggio sulla revisione del diritto delle società anonime
- Messa in vigore del diritto in materia di revisione
- Messaggio sulla revisione parziale del Codice civile svizzero (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario)
- Consultazione in merito ad una migliore protezione del marchio «Svizzera»

## **Obiettivo 4 Assicurare l'equilibrio durevole delle finanze della Confederazione**

- Verifica dei compiti e conseguenti provvedimenti di riforma e di rinuncia
- Terzo rapporto sulla verifica dei sussidi federali

## **Obiettivo 5 Proseguire le riforme fiscali**

- Consultazione sulla semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto
- Messaggio sulla scelta del sistema fiscale nell'ambito

dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie

- Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco

## **Obiettivo 6 Salvaguardare le basi vitali naturali e impostare la politica energetica su orientamenti a lungo termine**

- Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Salvare la foresta svizzera» e la revisione della legge sulle foreste
- Rapporto strategico sui provvedimenti e gli obiettivi della politica energetica a lungo termine

## **Obiettivo 7 Mantenere un'infrastruttura dei trasporti efficiente e collegata alla rete europea**

- Messaggio concernente la legge sul traffico di merci
- Messaggio sull'evoluzione futura dell'infrastruttura ferroviaria
- Consultazione concernente la modifica della legge federale sulla navigazione aerea
- Messaggio relativo alla modifica dell'articolo 86 Cost. (finanziamento speciale del trasporto aereo)

## **Obiettivo 8 Dar forma alla società dell'informazione e promuoverla**

- Ordinanze d'esecuzione della legge federale sulla geoinformazione
- Nuova concessione SSR e disciplinamento delle zone destinatarie delle emittenti radiotelevisive locali

## **Obiettivo 9 Migliorare la capacità dello Stato di agire e di sottoporsi a riforme**

- Adeguamento delle ordinanze alla nuova ripartizione dei compiti e alle nuove forme di collaborazione fra la Confederazione e i Cantoni
- Attuazione della riforma dell'Amministrazione federale e rapporto finale del delegato preposto alla riforma

## **Obiettivo 10 Assicurare uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile**

- Strategia per uno sviluppo sostenibile 2007

## **Obiettivo 11 Sviluppare le opere sociali in modo sostenibile e consolidare la prevenzione a tutela della salute pubblica**

- Entrata in vigore e attuazione della quinta revisione dell'assicurazione per l'invalidità (AI)
- Messaggio sulla riforma strutturale nella previdenza professionale
- Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
- Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sugli agenti terapeutici
- Decisione in merito al proseguimento della Strategia «Migrazione e salute» negli anni 2008–2013

- Conclusione delle trattative con l'UE in ambito sanitario

---

**Obiettivo 12 Riorganizzare e riposizionare la politica culturale e orientare la politica in materia di sport alle nuove sfide**

- Messaggi concernenti la legge sulla promozione della cultura, la revisione della legge sulla fondazione Pro Helvetia e il finanziamento di tale fondazione negli anni 2008–2011
- Nuovo messaggio concernente la legge federale sul Museo nazionale svizzero
- Messaggi concernenti la ratifica delle Convenzioni dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali
- Consultazione concernente la revisione della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport
- Messaggio sull'adeguamento delle misure legali per la lotta al doping
- Messaggio sulla concessione di aiuti finanziari agli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 3)

---

**Obiettivo 13 Favorire l'integrazione degli stranieri ed estendere l'Accordo con l'UE sulla libera circolazione delle persone**

- Misure di integrazione degli stranieri
- Negoziati sull'estensione dell'Accordo con l'UE sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania

---

**Obiettivo 14 Consolidare e approfondire la collaborazione bilaterale con l'UE**

- Negoziazione di ulteriori accordi bilaterali
- Adozione delle misure preparatorie per attuare gli Accordi di associazione a Schengen/Dublino
- Adozione del messaggio sul contributo della Svizzera all'attenuazione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata e conclusione di accordi quadro bilaterali con i nuovi Stati membri dell'UE

---

**Obiettivo 15 Sviluppare ulteriormente la cooperazione con i Paesi in transizione e in sviluppo**

- Messaggio e credito quadro concernenti la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo negli anni 2008–2011
- Messaggio e credito quadro concernenti la continuazione dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo negli anni 2008–2012
- Messaggio sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI (IV credito quadro)

---

**Obiettivo 16 Intensificare ulteriormente l'impegno della Svizzera negli ambiti della pace e dei diritti dell'uomo, del diritto internazionale umanitario e del rafforzamento dell'ONU**

- Messaggio sulla continuazione delle misure di

promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo 2008–2011

- Messaggio su un credito quadro per il proseguimento del finanziamento dei tre centri ginevrini per la politica di sicurezza e attività connesse 2008–2011

---

**Obiettivo 17 Salvaguardare le opportunità delle esportazioni svizzere**

- Ulteriore sviluppo della rete di accordi di libero scambio: avvio di trattative, in particolare con Giappone e Indonesia, conclusione delle trattative con Canada, Egitto, Thailandia, il Consiglio di cooperazione del Golfo e Algeria
- Messaggio concernente una legge federale su Promozione Svizzera

---

**Obiettivo 18 Attuare la nuova politica di sicurezza**

- Rapporto concernente lo stato della concretizzazione e l'ulteriore sviluppo di Esercito XXI
- Messaggio concernente la revisione 09 della legislazione militare
- Ordinanze concernenti le modifiche dell'organizzazione militare e della legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali (realizzazione della fase di sviluppo dell'esercito 2008/2011)
- Decisioni relative alla concretizzazione dell'appoggio sussidiario in occasione dei Campionati europei di calcio del 2008 (EURO 2008)
- Messaggio concernente gli impieghi sussidiari dell'esercito in appoggio alle autorità civili
- Rapporto concernente il punto della situazione in materia di impianti di protezione e di rifugi
- Decisioni relative alla concretizzazione dei progetti nel settore della protezione nazionale ABC

---

**Obiettivo 19 Ottimizzare la cooperazione internazionale, la prevenzione e le strutture interne nei settori di giustizia e polizia**

- Messaggio concernente la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione
- Firma dell'estensione dell'accordo sulla cooperazione in materia di polizia con la Francia
- Messaggio concernente la revisione della legge federale sui documenti d'identità
- Messaggio concernente la creazione di una base costituzionale per le misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (tifoseria violenta)
- Messaggio concernente la revisione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI II)
- Procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di legge federale sulle autorità penali della Confederazione
- Negoziati con l'Unione europea al fine di elaborare un accordo di cooperazione con Eurojust

**1**

**Accrescere e garantire  
in modo sostenibile il  
benessere**

## 1.1 Ricerca e educazione

### Obiettivo 1 Rafforzare l'educazione e la ricerca

- Messaggio sul promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione nel periodo 2008–2011
- Messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori educazione, formazione professionale e gioventù negli anni 2008–2013
- Consultazione riguardante la nuova legge quadro sulle scuole universitarie
- Consultazione e messaggio sulla revisione parziale della legge sui PF
- Messaggio sull'articolo costituzionale e decisione circa l'ulteriore modo di procedere in relazione alla legge federale sulla ricerca sull'uomo
- Presa d'atto dei risultati della consultazione e decisione riguardante l'ulteriore modo di procedere in relazione alla legge federale sulle professioni psicologiche
- Decisione di principio in merito alla revisione delle basi legali che reggono l'attività della CTI
- Decisione su come procedere in merito al disciplinamento della professione di agente di brevetti e all'istituzione di un tribunale federale dei brevetti

Nel primo semestre 2007 il Consiglio federale presenterà il messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI) nel periodo 2008–2011, in cui definirà il quadro finanziario e contenutistico dell'attività promozionale nei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione per il periodo in rassegna. Inoltre sottoporrà al Parlamento i decreti federali di finanziamento nonché le modifiche legali (ad es. prolungamento della validità della legge sull'aiuto alle università) nell'intento di preservare e migliorare la qualità, l'efficacia e la competitività del sistema svizzero nel campo dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione. Nel primo semestre il Consiglio federale intende altresì licenziare il messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori educazione, formazione professionale e gioventù negli anni 2008–2013.

Il Consiglio federale avvierà la consultazione riguardante la legge quadro sulle scuole universitarie, il cui obiettivo è creare uno spazio universitario nazionale che garantisca a livello nazionale e internazionale l'eccellenza delle prestazioni fornite e consenta alla Confederazione e ai Cantoni di assicurare la gestione dell'intero sistema. Nel corso della prima metà dell'anno il Consiglio federale svolgerà la consultazione in merito alla revisione parziale della legge sui PF il cui intento è disciplinare, da un lato, il trasferimento degli immobili dei PF al settore PF e, dall'altro, l'amministrazione di tali immobili. Il Consiglio federale adotterà il messaggio a fine anno.

All'inizio dell'anno il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della procedura di consultazione sull'articolo costituzionale e sulla legge federale riguardanti la ricerca umana e deciderà sull'ulteriore modo di procedere. Entro la metà del 2007 il Consiglio federale licen-

zierà il messaggio sull'articolo costituzionale. Scopo della modifica costituzionale è attribuire alla Confederazione la competenza esaustiva di disciplinare l'intero campo della ricerca sull'uomo nonché sancire l'inderogabilità del principio della protezione della dignità e della personalità nell'ambito della ricerca umana.

All'inizio dell'anno il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della procedura di consultazione concernente la legge federale sulle professioni psicologiche e getterà le basi per i lavori futuri. La legge ha lo scopo di disciplinare la formazione di base nelle professioni qualificate della psicologia (formazione universitaria) e la formazione postuniversitaria nell'ambito delle professioni qualificate della psicologia rilevanti dal profilo della salute (segnatamente la psicoterapia).

Il Consiglio federale adotterà una decisione di principio sulla posizione della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) in

quanto agenzia nazionale per la promozione dell'innovazione nell'ambito dei progetti in corso (in particolare di carattere legislativo) nel settore dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI). Si tratterà, in sostanza, di decidere se è necessario rivedere le basi legali che reggono l'attività della CTI e di modificare la sua posizione (Amministrazione federale, fondazione, ecc.).

L'11 marzo 2005 il Consiglio federale ha deciso di procedere gradualmente alla revisione parziale del diritto in materia di brevetti. Con il primo messaggio del 18 maggio 2005 il Consiglio federale ha sottoposto all'approvazione del Parlamento due trattati tesi a

modernizzare il sistema europeo dei brevetti e a ridurre i costi dei brevetti europei. Con il messaggio del 23 novembre 2005 il Consiglio federale propone l'adeguamento del diritto in materia di brevetti al progresso tecnologico e agli sviluppi internazionali onde garantire, in particolare, un'adeguata protezione delle invenzioni realizzate nel campo della biotecnologia. Il diritto dei brevetti costituisce una materia di elevatissimo grado tecnico che richiede solide conoscenze specifiche e una lunga esperienza da parte dei consulenti e dei legali che operano nel settore nonché dei giudici chiamati a pronunciarsi sulle vertenze. Per il 2006 il Consiglio federale si era posto l'obiettivo di

esaminare provvedimenti volti a semplificare e accelerare il ricorso alle vie legali nell'ambito delle vertenze inerenti al diritto dei brevetti e a definire la posizione professionale degli agenti di brevetti. Entro la fine del 2006 il Consiglio federale aprirà la consultazione su due corrispondenti disegni di legge. Scopo delle nuove disposizioni di legge è garantire la qualità della consulenza in materia di brevetti e semplificare nonché accelerare il ricorso alle vie legali. Nel secondo semestre 2007 il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione e deciderà il seguito dei lavori.

## 1.2 Economia e competitività

### **Obiettivo 2 Ridurre gli ostacoli statali e aumentare la concorrenza sul mercato interno**

- Decisioni di principio riguardanti un secondo pacchetto di misure per una politica di crescita
- Consultazione sulla revisione della legislazione postale
- Consultazione sulla revisione della legge federale sugli acquisti pubblici

---

All'inizio del 2007 il Consiglio federale prenderà atto del rapporto del gruppo di lavoro interdipartimentale «Crescita economica» in merito alla realizzazione del pacchetto di crescita I e approverà un nuovo rapporto su ulteriori misure a sostegno della crescita (pacchetto di crescita II). Nel corso del 2007 le misure del secondo pacchetto

dovranno essere integrate nel programma di legislatura 2007–2011.

Nel secondo semestre il Consiglio federale sottoporrà a consultazione i progetti di revisione della legislazione postale. Temi centrali della revisione sono: definizione del servizio universale su tutto il territorio nazionale, finanziamento del servizio universale in un merca-

to ancor più liberalizzato, definizione delle prossime tappe di liberalizzazione del mercato, struttura del nuovo regime di mercato, pari opportunità per tutti gli operatori di mercato, definizione dell'attività di regolazione. Il Consiglio federale terrà debitamente conto delle evoluzioni nel mercato postale europeo e, in particolare, delle decisioni

dell'UE in merito alle prossime tappe di apertura del mercato.

Tenendo presente l'evoluzione dei lavori di revisione della convenzione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sugli appalti pubblici, nel corso del 2007 il Consiglio federale intende avviare la consultazione in merito alla riveduta leg-

ge federale sugli acquisti pubblici. La revisione persegue diversi obiettivi: l'agevolazione dell'accesso al mercato degli appalti pubblici con la conseguente riduzione dei costi sociali e dei costi d'esercizio delle imprese e l'aumento della concorrenza; la modernizzazione del diritto in materia di acquisti pubblici; la

flessibilizzazione delle procedure d'appalto. Si tratta inoltre di gettare le basi per l'armonizzazione del diritto in materia di appalti a livello nazionale. Nel diritto svizzero in materia di acquisti pubblici saranno infine integrate le novità della convenzione OMC sugli appalti pubblici attualmente in revisione.

### **Obiettivo 3 Rafforzare la fiducia nell'economia**

- Messaggio su una normativa concernente gli averi non rivendicati
- Messaggio sull'applicazione delle 40 raccomandazioni del GAFI
- Messaggio sulla revisione del diritto delle società anonime
- Messa in vigore del diritto in materia di revisione
- Messaggio sulla revisione parziale del Codice civile svizzero (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario)
- Consultazione in merito ad una migliore protezione del marchio «Svizzera»

Nella seconda metà dell'anno il Consiglio federale presenterà un progetto di normativa concernente gli averi non rivendicati. Ci si prefigge in particolare di: stabilire le condizioni quadro per l'autodisciplina, definire le misure fondamentali che dovranno essere adottate dagli intermediari finanziari assoggettati alla normativa per mantenere o ripristinare il contatto con i clienti, disciplinare il destino degli averi non rivendicati nei casi in cui, nonostante specifiche ricerche, non sia più possibile trovare un avente diritto. Nell'ambito dell'elaborazione del messaggio occorrerà valutare in che modo gli obiettivi auspicati possano essere conseguiti nel quadro di una revisione di leggi vigenti (diritto privato, diritto in materia di mercati finanziari).

Nel 2005 il Consiglio federale ha condotto una procedura di consultazione sull'applicazione delle 40 raccomandazioni rivedute del GAFI (Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali) che sono considerate standard internazionali nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Nell'autunno 2006 il Consiglio federale ha deciso che, rispetto al progetto inviato in consultazione, il messaggio deve limitarsi ad alcuni punti essenziali. L'obiettivo perseguito è l'adeguamento della legislazione svizzera in materia di riciclaggio di denaro alle nuove sfide della criminalità finanziaria internazionale. Contemporaneamente, il progetto intende limitare il più possibile l'impatto economico nonché aumentare la

conformità della legislazione svizzera agli standard internazionali. Il Consiglio federale sottoporrà un messaggio al Parlamento nell'estate 2007.

L'Autorità federale di sorveglianza dei revisori deciderà dell'abilitazione dei revisori e sorveglierà gli uffici di revisione delle società con azioni quotate in borsa. Sarà altresì responsabile dell'assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale nell'ambito della sorveglianza dei revisori. Nel corso del 2007 il Consiglio federale adotterà le disposizioni esecutive (ordinanza sulla sorveglianza dei revisori) e contemporaneamente metterà in vigore la corrispondente legge.

Il 2 dicembre 2005 il Consiglio federale ha posto in consultazione l'avamprogetto di revisione parziale

del diritto della società anonima. La revisione si prefigge quattro obiettivi principali: miglioramento del governo societario o «corporate governance», in particolare in riferimento all'esercizio dei diritti degli azionisti e alla rappresentanza istituzionale; flessibilizzazione della struttura del capitale mediante l'introduzione di una «forbice di capitale» e la nuova regolamentazione del capitale di partecipazione; aggiornamento delle disposizioni concernenti lo svolgimento dell'assemblea generale per tenere conto dei progressi nel campo degli strumenti di lavoro elettronici e incentivare e agevolare la partecipazione degli azionisti alle assemblee generali; revisione del diritto contabile allo scopo di introdurre una normativa uniforme per tutte le forme giuridiche d'impresa. Il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione e, prima della fine del 2007, licenzierà il messaggio.

La revisione delle disposizioni del Codice civile svizzero in materia di diritti reali immobiliari e di diritto del registro fondiario costituisce la revisione parziale più importante in questo ambito dall'entrata in vigore del CC. Essa tiene conto delle richieste formulate in quattro mozioni. Il progetto prevede segnatamente: la costituzione della cartella ipotecaria mediante iscrizione nel registro fondiario, diverse modifiche alla normativa in materia di ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori, di proprietà per piani e di servitù nonché nuove norme sulle procedure riguardanti il registro fondiario. Visti i risultati della procedura di consultazione, il 10 giugno 2005 il Consiglio federale ha stabilito il seguito dei lavori. In particolare, ha deciso di rinunciare alla norma riguardante il diritto del subappaltatore alla costituzione di un pegno e all'introduzione, nell'ambito del progetto di revisione in questione, dell'istituto

giuridico del diritto di volume. Il Consiglio federale licenzierà il messaggio nel corso della prima metà dell'anno.

L'abbinamento della croce svizzera e di denominazioni quali «swiss», «made in Switzerland» o «qualité suisse» a merci e servizi offerti sul mercato crea nei consumatori aspettative ben precise riguardo alla provenienza e alla qualità dei prodotti. Tuttavia, i confini tra uso legittimo e uso abusivo di certi simboli non sono sempre chiaramente definiti e la stessa applicazione del diritto presenta lacune. Mediante modifiche mirate delle disposizioni di legge si intendono gettare le basi per garantire trasparenza e certezza giuridica e consentire alla Confederazione un maggiore impegno nell'ambito dell'applicazione del diritto. Il Consiglio federale avvierà la consultazione entro la fine dell'anno.

## 1.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

### **Obiettivo 4 Assicurare l'equilibrio durevole delle finanze della Confederazione**

- Verifica dei compiti e conseguenti provvedimenti di riforma e di rinuncia
- Terzo rapporto sulla verifica dei sussidi federali

Con la verifica sistematica di tutti i compiti della Confederazione, il Consiglio federale intende garantire, a medio e lungo termine, un andamento sostenibile della spesa e un margine di manovra finanziaria sufficiente per affrontare sfide future. L'obiettivo è mantenere stabile fino al 2015 la quota d'incidenza della spesa pubblica tenendo conto del disavanzo finanziario delle assicurazioni sociali. Sulla base di un portafoglio di compiti comprendente 18 ambiti d'attività e 40 compiti, si tratta di stabilire quali attività potranno essere

abbandonate e quali ridotte. In discussione sono anche riforme sistemiche, l'esternalizzazione di alcuni compiti e una loro migliore ripartizione fra Confederazione e Cantoni. Nella prima metà del 2007 il Consiglio federale intende elaborare delle proposte per rivedere e, se del caso, rinunciare ad alcuni compiti nonché incentivare il dialogo con i Cantoni, i partiti, le parti sociali e le altre cerchie interessate. Il programma d'intervento che ne risulterà sarà parte integrante del programma di legislatura 2007–2011.

La legge sui sussidi obbliga il Consiglio federale a esaminare periodicamente tutti i sussidi erogati dalla Confederazione. L'ultima verifica integrale dei sussidi è avvenuta tra il 1994 e il 1999. Nel primo semestre 2007 il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un rapporto contenente i risultati della verifica in corso. Oltre a riflessioni generali sulla situazione attuale nel settore dei sussidi e sulla sua evoluzione futura, nel rapporto figureranno anche raccomandazioni concrete per l'ottimizzazione e la verifica di singoli sussidi.

### **Obiettivo 5 Proseguire le riforme fiscali**

- Presa d'atto dei risultati della consultazione sulla semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto e decisione circa l'ulteriore modo di procedere
- Messaggio sulla scelta del sistema fiscale nell'ambito dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie
- Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco

Dal 1995 l'imposta sul valore aggiunto rappresenta la principale fonte d'entrate della Confederazione. Il rapporto in cui il Consiglio federale ripercorre i 10 anni dell'imposta sul valore aggiunto e il rapporto peritale «Spori» hanno evidenziato la necessità di migliorare e semplificare la legge sull'imposta sul valore aggiunto in alcuni

punti importanti. Nel secondo semestre, il Consiglio federale, preso atto dei risultati della consultazione, deciderà il seguito dei lavori.

Dopo la votazione popolare del 16 maggio 2004, sono stati approvati in materia di imposizione dei coniugi interventi parlamentari contraddittori (finalizzati in alcuni casi

all'introduzione dell'imposizione individuale, in altri, al passaggio al sistema dello splitting). Occorre quindi, innanzitutto, una decisione di principio del Parlamento sulla futura riforma del sistema d'imposizione. Nel primo trimestre 2007 saranno sottoposti a consultazione i vari sistemi in discussione. Sulla base dei risultati raccolti, il Consi-

glio federale stenderà un messaggio per decidere del sistema da adottare che sottoporrà al Parlamento nell'estate 2007.

Sempre nel secondo semestre del 2007 il Consiglio federale presenterà al Parlamento un messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco. Il Consiglio federale inten-

de adeguare al regime comunitario la struttura delle accise che gravano su tabacchi manufatti diversi dalle sigarette (sigari, cigarillos e tabacco trinciato) e aumentare lievemente l'onere fiscale cui sono sottoposti. Le aliquote d'imposta sul tabacco trinciato fino verranno aumentate mentre si rinuncerà all'imposizione delle carte da sigar-

rette. Il Consiglio federale intende proporre l'introduzione di depositi fiscali autorizzati e creare le condizioni per unificare il rimborso dell'imposta sui tabacchi manufatti importati o fabbricati in Svizzera. Il progetto si prefigge altresì di consentire il condono dell'imposta.

## 1.4 Ambiente e infrastruttura

### **Obiettivo 6 Salvaguardare le basi vitali naturali e impostare la politica energetica su orientamenti a lungo termine**

- Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Salvare la foresta svizzera» e la revisione della legge sulle foreste
- Rapporto strategico sui provvedimenti e gli obiettivi della politica energetica a lungo termine

Nel primo semestre 2007 il Consiglio federale licenzierà un messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Salvare la foresta svizzera» che contemplerà anche la revisione parziale della legge sulle foreste in quanto controprogetto indiretto. Il Consiglio federale proporrà una nuova politica forestale in grado di rispondere allo sviluppo differenziato delle superfici boschive (ad es. al loro aumento nelle regioni di montagna) e alle esigenze regionali delle economie e della popolazione. In alcune aree sarà inoltre data priorità ad alcune specifiche funzioni del bosco come la funzione protettiva e di salvaguar-

dia della biodiversità. Il bosco dovrà essere curato applicando principi minimi di gestione ed ispirandosi alla silvicoltura naturalistica. Occorrerà inoltre precisare la ripartizione dei compiti fra Confederazione, Cantoni e proprietari di boschi e valorizzare l'importanza del legno quale materia prima e risorsa energetica.

Tenendo conto delle prospettive energetiche, il Consiglio federale fisserà nel primo semestre dell'anno i cardini della futura strategia energetica. Nei prossimi anni la politica svizzera dovrà occuparsi degli obiettivi di protezione ambientale da realizzare dopo il

2010. Lo stesso programma EnergiaSvizzera e la legge sul CO<sub>2</sub> devono ispirarsi ad una politica a lungo termine. A partire dal 2020 le centrali atomiche svizzere dovranno spegnere progressivamente i loro reattori per sopraggiunti limiti d'età. Il consumo elettrico, inoltre, tenderà verosimilmente ad aumentare. Appare quindi lecito domandarsi in che modo, a partire da quel momento, sarà possibile garantire a lungo termine l'approvvigionamento di energia elettrica. Le prospettive energetiche con un orizzonte temporale fissato al 2035 aiuteranno a definire possibili opzioni a medio e lungo termine.

## **Obiettivo 7    Mantenere un'infrastruttura dei trasporti efficiente e collegata alla rete europea**

- Messaggio concernente la legge sul traffico di merci
  - Messaggio sull'evoluzione futura dell'infrastruttura ferroviaria
  - Consultazione concernente la modifica della legge federale sulla navigazione aerea
  - Messaggio relativo alla modifica dell'articolo 86 Cost. (finanziamento speciale del trasporto aereo)
- 

Il trasferimento del trasporto di merci dalla strada alla ferrovia è uno degli obiettivi prioritari della politica svizzera dei trasporti. L'attuale legge sul trasferimento del traffico resterà in vigore fino al 31 dicembre 2010 per essere poi sostituita dalla nuova legge sul trasporto di merci. Il messaggio concernente tale legge sarà licenziato dal Consiglio federale nel primo semestre dell'anno. Oltre a disposizioni generali sul trasporto di merci, esso illustrerà la futura strategia per il trasferimento del trasporto di merci attraverso le Alpi dalla strada alla ferrovia e i relativi provvedimenti. Al riguardo sarà importante incentivare ulteriormente l'armonizzazione della politica del traffico nelle regioni dell'Arco alpino e con l'UE.

Considerata la nuova impostazione del finanziamento dei trasporti pubblici (FTP), nel 2005 il Consiglio federale ha ricevuto il

mandato di sottoporre a una valutazione globale i progetti non ancora finanziati riguardanti l'infrastruttura ferroviaria e di presentare al Parlamento, nel corso del 2007, un progetto sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria. Tale progetto deve tenere conto delle attuali condizioni quadro finanziarie e delle priorità di sviluppo. Il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione e deciderà il seguito dei lavori. Se del caso, il Consiglio federale licenzierà, nel corso del secondo semestre, il messaggio sull'evoluzione futura dell'infrastruttura ferroviaria.

Il Consiglio federale concretizzerà due provvedimenti legislativi decisi nell'ambito del Rapporto del 10 dicembre 2004 sulla politica aeronautica svizzera. Da un lato, sottoporrà a consultazione la revisione della legge sulla navigazione aerea. La revisione dovrebbe consentire di integrare nella legge i

principi cardine della politica aeronautica, di trasporre il diritto UE applicabile, di disciplinare aspetti finanziari e di modificare l'organizzazione delle inchieste sugli incidenti aeronautici. Dall'altro – a dipendenza dei risultati della consultazione – il Consiglio federale licenzierà, nella seconda metà dell'anno, il messaggio sulla revisione dell'articolo 86 della Costituzione federale il cui obiettivo è modificare la destinazione dei proventi dell'imposta sui carburanti per l'aviazione affinché siano utilizzati per l'espletamento di compiti connessi al trasporto aereo e non, come avviene attualmente, per compiti riguardanti la circolazione stradale. I proventi devono essere destinati, in particolare, al finanziamento di misure di protezione dell'ambiente, di prevenzione di atti illeciti nel trasporto aereo («security») e di sostegno alla sicurezza tecnica («safety»).

## 1.5 Società dell'informazione, statistica e mass media

### Obiettivo 8 Dar forma alla società dell'informazione e promuoverla

- Ordinanze d'esecuzione della legge federale sulla geoinformazione
- Nuova concessione SSR e disciplinamento delle zone destinarie delle emittenti radiotelevisive locali

Il Consiglio federale deciderà l'elaborazione nonché la revisione di diverse ordinanze d'esecuzione della legge sulla geoinformazione allo scopo di disciplinare i seguenti ambiti: geoinformazione, misurazione nazionale, misurazione ufficiale, geologia nazionale, nomi geografici, formazione ed esercizio della professione da parte degli ingegneri-geometri con patente. Si intende così fornire una base solida e moderna per tutte le attività

nel settore dell'informazione riferita al territorio, rispondente altresì ai principi sanciti dalla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

L'entrata in vigore della riveduta legge federale sulla radiotelevisione, approvata dal Parlamento il 24 marzo 2006, comporterà la disdetta al 31 dicembre 2007 della vecchia concessione SSR. Nel corso del 2007, il Consiglio federale

rilascerà una nuova concessione. Nel contempo provvederà a definire caratteristiche e portata del servizio pubblico che dovrà essere fornito dalla SSR sul territorio nazionale e all'estero e a fissare nell'allegato dell'ordinanza sulla radiotelevisione il numero e l'estensione delle zone di copertura nelle quali saranno messe a concorso concessioni di radio-diffusione.

## 1.6 Istituzioni dello Stato

### Obiettivo 9 Migliorare la capacità dello Stato di agire e di sottoporsi a riforme

- Adeguamento delle ordinanze alla nuova ripartizione dei compiti e alle nuove forme di collaborazione fra la Confederazione e i Cantoni
- Attuazione della riforma dell'Amministrazione federale e rapporto finale del delegato preposto alla riforma

Il Consiglio federale adeguerà le ordinanze alla legislazione d'esecuzione disciplinante la nuova ripartizione dei compiti e le forme di collaborazione tra Confederazione e Cantoni. Nel primo trimestre 2007 aprirà una consultazione presso i Cantoni e al termine adotterà le ordinanze. Alla fine del 2007 inoltre – tenuto conto dei decreti federali sulla perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei

casi di rigore – il Consiglio federale licenzierà la nuova ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) in modo da consentire l'entrata in vigore integrale della nuova impostazione il 1° gennaio 2008. L'OPFC concretizzerà i nuovi strumenti di compensazione previsti dalla legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione

degli oneri, segnatamente i metodi di calcolo per i nuovi indicatori e per i versamenti di compensazione della Confederazione e dei singoli Cantoni nell'ambito della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore.

Nel secondo semestre del 2007 il Consiglio federale licenzierà diversi messaggi finalizzati alla realizzazione di progetti trasversali

nell'ambito della riforma dell'Amministrazione federale (REF 05/07). Si tratta, tra gli altri: del messaggio sull'adeguamento del diritto federale conseguente al nuovo ordinamento delle commissioni extraparlamentari, con il quale si propone lo scioglimento di circa il 30 per cento delle attuali commissioni extraparlamentari; del messaggio sull'adeguamento di atti legislativi

in relazione alla verifica formale del diritto federale, il cui obiettivo è abrogare le disposizioni di diritto federale ormai obsolete, non più utilizzate o non più efficaci; e infine del messaggio sulla riforma della legislazione sul personale federale, che propone, in particolare, riforme nel settore del diritto procedurale. La riforma dell'Amministrazione federale si concluderà a fine 2007

con il rapporto finale del delegato al Consiglio federale. Contemporaneamente il Consiglio federale scioglierà l'organizzazione centrale di progetto anche se la realizzazione non sarà conclusa in tutti i settori. Il Consiglio federale deciderà altresì in che modo accompagnare oltre la scadenza del 2007 i progetti ancora in corso.

## 1.7 Pianificazione del territorio

### **Obiettivo 10 Assicurare uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile**

→ Strategia per uno sviluppo sostenibile 2007

In sede di decisione sul rapporto del 27 marzo 2002 «Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002» e sul rapporto intermedio del 19 dicembre 2003 «Bilancio e prospettive 2004», il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazio-

ni (DATEC) di presentargli entro la fine dell'attuale legislatura basi metodologiche aggiornate e proposte di provvedimenti tesi a sviluppare ulteriormente nonché a innovare la strategia federale in materia di sviluppo sostenibile. Il gruppo interdipartimentale «Sviluppo sostenibile» si occuperà dell'ag-

giornamento delle basi metodologiche nell'ambito del rapporto sul grado di concretizzazione dello sviluppo sostenibile in Svizzera. Nel rapporto «Strategia per uno sviluppo sostenibile 2007» il Consiglio federale esporrà la sua nuova strategia e i relativi provvedimenti.

# 2

**Rispondere alle sfide  
poste dall'evoluzione  
demografica**

## 2.1 Sicurezza sociale e sanità

### **Obiettivo 11 Sviluppare le opere sociali in modo sostenibile e consolidare la prevenzione a tutela della salute pubblica**

- Entrata in vigore e attuazione della quinta revisione dell'assicurazione per l'invalidità (AI)
- Messaggio sulla riforma strutturale nella previdenza professionale
- Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
- Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sugli agenti terapeutici
- Decisione in merito al proseguimento della Strategia «Migrazione e salute» negli anni 2008–2013
- Conclusione delle trattative con l'UE in ambito sanitario

Se non verrà indetto il referendum, la quinta revisione dell'AI, decisa dal Parlamento, potrà entrare in vigore il 1° luglio 2007. In tale prospettiva sarà necessario procedere, nel corso del primo semestre 2007, a diversi adeguamenti a livello di ordinanza e a lavori preparatori sul piano operativo. Sarà così possibile portare a termine una prima importante tappa del processo di risanamento dell'assicurazione. Ulteriori passi in questa direzione saranno la concretizzazione della revisione e il disciplinamento del finanziamento aggiuntivo.

Nel primo semestre dell'anno il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un messaggio sulla riforma strutturale nella previdenza professionale. Esso sarà incentrato, in particolare, sull'ottimizzazione strutturale e materiale della vigilanza e proporrà, fra i punti più

importanti, la riorganizzazione e lo snellimento delle competenze nell'ambito della vigilanza diretta nonché il completamento dell'attuale vigilanza con strumenti di vigilanza prudenziali. Saranno altresì tematizzati provvedimenti per persone incaricate della gestione patrimoniale e per lavoratori in età avanzata.

Nella prima metà dell'anno il Consiglio federale licenzierà il messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni. La revisione prevede due pacchetti di misure. Il primo è incentrato in particolare sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni rispetto a quelle dell'assicurazione per l'invalidità e della previdenza professionale e sull'aggiornamento dell'AI, nell'ambito del quale saranno trattati anche

aspetti riguardanti il finanziamento e l'organizzazione i quali rivestono un certo interesse anche per gli assicurati. Il secondo pacchetto tematizzerà punti che riguardano principalmente l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA), la sua organizzazione, la responsabilità degli organi, la vigilanza sull'istituto e le attività accessorie. Allo stesso tempo esso si occuperà dell'integrazione nella legge della copertura assicurativa delle persone disoccupate.

L'approvvigionamento degli ospedali con presidi terapeutici presenta ancora delle lacune. Pertanto, nel primo semestre del 2007, il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento il messaggio sulla revisione parziale della legge federale sugli agenti terapeutici. Le condizioni quadro legali saranno

impostate in modo tale da semplificare in modo significativo la fornitura di presidi terapeutici agli ospedali e ai loro pazienti.

In base ai risultati della valutazione della Strategia «Migrazione e salute» 2002–2006 e di un'analisi approfondita, il Consiglio federale deciderà, nel primo semestre 2007, l'orientamento della nuova strategia per gli anni 2008–2013. Scopo della strategia è contribuire alla politica d'integrazione miglio-

rando lo stato di salute, il comportamento relativo alla salute e l'accesso al sistema sanitario da parte della popolazione immigrata.

Per combattere efficacemente le malattie infettive, quali una pandemia influenzale, per salvaguardare la qualità della sicurezza alimentare e per promuovere la salute pubblica, la Svizzera deve collaborare strettamente con le competenti autorità dell'UE. Allo scopo di istituzionalizzare questa collabora-

zione il Consiglio federale avvierà trattative bilaterali che si concluderanno entro la fine del 2007. Esse consentiranno, tra l'altro, di disciplinare la partecipazione della Svizzera al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), al programma d'azione UE in ambito sanitario per gli anni 2007–2013 e a diversi sistemi di allarme precoce.

## 2.2 Società, cultura e sport

### **Obiettivo 12 Riorganizzare e riposizionare la politica culturale e orientare la politica in materia di sport alle nuove sfide**

- Messaggi concernenti la legge sulla promozione della cultura, la revisione della legge sulla fondazione Pro Helvetia e il finanziamento di tale fondazione negli anni 2008–2011
  - Nuovo messaggio concernente la legge federale sul Museo nazionale svizzero
  - Messaggi concernenti la ratifica delle Convenzioni dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali
  - Consultazione concernente la revisione della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport
  - Messaggio sull'adeguamento delle misure legali per la lotta al doping
  - Messaggio sulla concessione di aiuti finanziari agli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 3)
- 

Nella prima metà del 2007 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la legge sulla promozione della cultura e quello sulla revisione della legge sulla fondazione Pro Helvetia. Con la legge sulla promozione della cultura, la politica culturale della Confederazione godrà di una base legale di ampia portata; in particolare verranno rafforzate le collaborazioni con i Cantoni, i Comuni, le città e i privati, saranno fissati i punti centrali della promozione della cultura e snelliti i compiti e le competenze dei diversi attori federali. La revisione della legge su Pro Helvetia si prefigge di ammodernare le strutture organizzative della fondazione omonima. Con il messaggio sul finanziamento della fondazione Pro Helvetia negli anni 2008–2011 il Consiglio federale sottoporrà al

Parlamento il disegno di decreto federale per l'approvazione del relativo limite di spesa.

Dopo il rifiuto del primo messaggio sulla fondazione del Museo nazionale svizzero, il Consiglio federale presenterà entro la metà del 2007 un nuovo messaggio che terrà segnatamente conto del rapporto del 2 novembre 2005 sulla politica dei musei della Confederazione.

Il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della procedura di consultazione sulla ratifica di due convenzioni dell'UNESCO: quella sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali e quella per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Se i risultati della consultazione lo permetteranno, il Consiglio federale adotterà i relativi

messaggi nel secondo semestre. La ratifica di queste due convenzioni permetterà di ancorare nel contesto internazionale alcuni dei principi fondamentali della politica culturale svizzera come pure il mantenimento del patrimonio culturale e la protezione e il promozione della diversità culturale.

Dalla sua entrata in vigore nel 1972, la legge federale che promuove la ginnastica e lo sport è stata periodicamente e puntualmente adeguata all'evoluzione del diritto. Oggi in questo ambito si impone una revisione di ampia portata, da un lato per considerazioni di ordine prettamente giuridico – la nuova Costituzione federale impone al legislatore condizioni più severe quanto alla chiarezza delle basi giuridiche – dall'altro per motivi legati all'evoluzione della società

moderna che richiede un adeguamento degli strumenti di intervento a disposizione dello Stato, se non addirittura l'adozione di nuovi mezzi. Il Consiglio federale svolgerà quindi una procedura di consultazione in merito all'avamprogetto di una nuova legge sul promozione dello sport.

Nel secondo semestre 2007 il Consiglio federale adotterà un messaggio sull'adeguamento delle misure legali per la lotta al doping in cui saranno esaminati i seguenti temi: adesione della Svizzera alla Convenzione dell'UNESCO; creazione di un'agenzia nazionale indipendente di lotta al doping e adeguamento delle misure giuridiche di lotta al doping. Nel 2002 in Svizzera sono entrate in vigore nuove disposizioni concernenti la lotta al doping, integrate in seguito nella

legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Le esperienze nell'attuazione di questa normativa hanno portato alla luce varie difficoltà che rendono necessarie un adeguamento. L'impegno della Confederazione nella lotta al doping è tuttavia indispensabile. Con la prevista adesione alla Convenzione dell'UNESCO la Confederazione assume anche a livello di diritto internazionale pubblico la responsabilità di dotarsi di mezzi moderni di lotta al doping.

La Concezione degli impianti sportivi d'importanza nazionale (CISIN) è una concezione ai sensi della legge federale sulla pianificazione del territorio, vale a dire uno strumento di pianificazione e coordinazione per l'attuazione della politica della Confederazione in ambito di sport e di impianti sporti-

vi di importanza nazionale. In base alla CISIN il Parlamento ha adottato nel 1998 e nel 2000 rispettivamente due crediti d'impegno (CISIN 1 e 2) per un totale di 80 milioni di franchi per contribuire al finanziamento della costruzione di alcuni impianti sportivi di importanza nazionale; questi crediti sono oggi esauriti. Per predisporre gli impianti necessari in ambito di sport a livello nazionale, anche in futuro saranno necessari una coordinazione e un certo sostegno finanziario da parte della Confederazione. Per questo motivo nel secondo semestre il Consiglio federale presenterà un terzo messaggio concernente un credito per la concessione di aiuti finanziari agli impianti sportivi d'importanza nazionale (CISIN 3).

## 2.3 Migrazione

### **Obiettivo 13 Favorire l'integrazione degli stranieri ed estendere l'Accordo con l'UE sulla libera circolazione delle persone**

- Misure di integrazione degli stranieri
  - Negoziati sull'estensione dell'Accordo con l'UE sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania
- 

A fronte del fatto che la Svizzera conta una delle quote di stranieri più elevate in Europa (20,7 per cento nel 2005), l'integrazione degli stranieri nel nostro Paese può nel complesso essere considerata riuscita. Sia a livello comunale che ai livelli cantonale e nazionale sono state decise varie misure di integrazione. Prima della pausa estiva il Consiglio federale adotterà un pacchetto di misure

consolidato per rispondere alle esigenze non ancora coperte in materia di integrazione, segnatamente nei settori della formazione professionale, del lavoro, della lingua e dello sviluppo dei quartieri, e stabilirà la procedura ulteriore.

Inoltre il Consiglio federale intende adottare il mandato negoziale concernente l'estensione alla Bulgaria e alla Romania dell'Accordo sulla libera circolazione delle

persone e avviare le relative trattative con l'UE. L'obiettivo è concordare termini transitori per la piena realizzazione della libera circolazione delle persone nei rapporti con questi due Stati. La data dell'adozione del mandato di negoziazione dipenderà anche dall'ulteriore evoluzione delle relazioni bilaterali della Svizzera con l'UE.

# 3

**Rafforzare la posizione  
della Svizzera nel  
mondo**

## 3.1 Relazioni internazionali

### **Obiettivo 14 Consolidare e approfondire la collaborazione bilaterale con l'UE**

- Negoziazione di ulteriori accordi bilaterali
- Adozione delle misure preparatorie per attuare gli Accordi di associazione a Schengen/Dublino
- Adozione del messaggio sul contributo della Svizzera all'attenuazione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata e conclusione di accordi quadro bilaterali con i nuovi Stati membri dell'UE

Il Consiglio federale consoliderà la via bilaterale perseguita nelle relazioni tra la Svizzera e l'Unione europea segnatamente mediante la conclusione di accordi negli ambiti di interesse comuni. A tale scopo avvierà negoziati con l'UE volti alla conclusione di un accordo quadro nel settore dell'elettricità; per questo accordo esiste già un mandato negoziale. Il Consiglio federale continuerà inoltre i colloqui esplorativi concernenti il libero scambio dei prodotti agricoli, la partecipazione al programma Galileo, il riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine controllata (DOC) e la partecipazione ai programmi e a organismi comunitari in ambito sanitario (cfr. obiettivo 11). Se del caso adotterà mandati negoziali e avvierà i relativi negoziati con l'UE.

Nel 2007 il Consiglio federale sarà chiamato a esaminare diversi dossier in relazione all'attuazione di Schengen/Dublino in Svizzera. Innanzitutto, dopo l'entrata in vigo-

re degli accordi di associazione a Schengen/Dublino (presumibilmente nel marzo 2007), il Consiglio federale dovrà decidere in merito all'ulteriore sviluppo del patrimonio normativo di Schengen/Dublino notificato alla Svizzera dall'UE successivamente alla firma degli accordi il 26 ottobre 2004 e di competenza del Governo federale. La trasposizione nel diritto svizzero di nuovi atti normativi deve essere considerata alla stregua della conclusione di un accordo di diritto internazionale pubblico: gli atti normativi che costituiscono un accordo di portata esigua possono essere approvati dal Consiglio federale; gli altri devono essere sottoposti per approvazione al Parlamento. Il Consiglio federale presenterà pertanto nella seconda metà del 2007 i messaggi necessari. In seguito, al più tardi 30 giorni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, la Svizzera dovrà comunicare all'UE quali sviluppi ulteriori essa intende trasportare e le relative scadenze. In secon-

do luogo il Consiglio federale viene periodicamente informato sugli sviluppi imminenti e ancora in corso del patrimonio normativo di Schengen/Dublino, sviluppi che sono attualmente discussi nel Comitato misto Schengen del Consiglio dell'UE (comitato in cui siede e esercita i suoi diritti partecipativi anche la Svizzera); in questo ambito il Consiglio federale sarà chiamato all'occorrenza a impartire le istruzioni necessarie per le delegazioni negoziali.

In vista dell'attuazione del contributo svizzero volto a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE allargata (contributo di coesione), il Consiglio federale concluderà con ciascuno dei dieci nuovi Stati membri un accordo quadro bilaterale. Nel primo semestre presenterà inoltre il messaggio corrispondente concernente un credito quadro di 1 miliardo di franchi per cinque anni; i versamenti avverranno a partire dal 2007 per un periodo di dieci anni.

**Obiettivo 15 Sviluppare ulteriormente la cooperazione con i Paesi in transizione e in sviluppo**

- Messaggio concernente la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo negli anni 2008–2011
- Messaggio concernente la continuazione dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo negli anni 2008–2012
- Messaggio sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI (IV credito quadro)

---

Nella seconda metà del 2007 il Consiglio federale adotterà i messaggi sui crediti quadro per la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo e per la continuazione del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della

cooperazione allo sviluppo. In questi messaggi tratterà un bilancio della politica praticata sinora e definirà le priorità per le attività future. Con i nuovi crediti quadro stabilirà inoltre i mezzi finanziari destinati a questo settore negli anni a venire.

Nella prima metà dell'anno il Consiglio federale presenterà il

messaggio concernente il quarto credito quadro per la continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI. Il Consiglio federale ha posticipato l'adozione di questo messaggio a causa del referendum contro la legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.

**Obiettivo 16 Intensificare ulteriormente l'impegno della Svizzera negli ambiti della pace e dei diritti dell'uomo, del diritto internazionale umanitario e del rafforzamento dell'ONU**

- Messaggio sulla continuazione delle misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo 2008–2011
- Messaggio su un credito quadro per il proseguimento del finanziamento dei tre centri ginevrini per la politica di sicurezza e attività connesse 2008–2011

---

In relazione alla continuazione dell'impegno della Svizzera in favore della pace, dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario, il Consiglio federale presenterà

nella prima metà del 2007 un messaggio sulla continuazione delle misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo e un messaggio su un

credito quadro per il proseguimento del finanziamento dei tre centri ginevrini per la politica di sicurezza e attività connesse negli anni 2008–2011.

## Obiettivo 17 Salvaguardare le opportunità delle esportazioni svizzere

- Ulteriore sviluppo della rete di accordi di libero scambio: avvio di trattative, in particolare con Giappone e Indonesia, conclusione delle trattative con Canada, Egitto, Thailandia, il Consiglio di cooperazione del Golfo e Algeria
- Messaggio concernente una legge federale su Promozione Svizzera

Nel 2007 gli sforzi in materia di politica economica esterna verte- ranno segnatamente sugli accordi di libero scambio. Parallelamente ai colloqui esplorativi con l'UE concernenti un accordo di libero scambio agricolo, il Consiglio federale intende sviluppare ulteriormente la sua rete di accordi di libero scambio. Con il Giappone sono in corso colloqui esplorativi che sfoceranno nella stesura di un rapporto sulla fattibilità di un accordo di libero scambio; sulla base di questo rapporto le due parti decideranno sull'eventuale avvio di trattative. Se del caso, il Consiglio federale deciderà nella prima metà del 2007 in merito a un mandato negoziale. Il Consiglio federale intende concludere i negoziati di libero scambio degli Stati dell'AELS con il Canada, l'Egitto, la Thailandia, il Consiglio di

cooperazione del Golfo (Bahrein, Qatar, Kuwait, Oman, Arabia Saudita, Emirati arabi uniti) e l'Algeria. Gli Stati dell'AELS e l'Indonesia stanno attualmente finalizzando uno studio congiunto sulla fattibilità di un accordo di libero scambio; i negoziati ufficiali potrebbero iniziare nel 2007. Tra gli Stati dell'AELS e altri potenziali interlocutori come la Cina, l'India, la Russia, l'Ucraina, il Mercosur, la Colombia, il Perù e la Malaysia saranno avviati contatti che potrebbero portare all'avvio di lavori esplorativi o di negoziati in materia di libero scambio. All'occorrenza il Dipartimento federale dell'economia (DFE) chiederà al Consiglio federale i corrispondenti mandati negoziali.

Nel primo semestre il Consiglio federale presenterà il messaggio concernente una legge federale su

Promozione Svizzera. Il momento è propizio per una riorganizzazione della promozione della Svizzera, dato che alla fine del 2007 scadono i decreti finanziari concernenti le organizzazioni di promozione «Osec», «Location Switzerland» e «Svizzera Turismo». Le istituzioni della Confederazione attive all'estero nei settori della comunicazione e della pubblicità saranno riunite in una società nuova che sarà incaricata di svolgere una «promozione» uniforme, di coordinare l'impiego dei limitati mezzi finanziari e di coordinare le sue misure con le organizzazioni pubbliche e private non incorporate attive in settori vicini. Per garantire l'influsso della Confederazione, sarà proposta la creazione di un istituto federale di diritto pubblico.

## 3.2 Sicurezza

### Obiettivo 18 Attuare la nuova politica di sicurezza

- Rapporto concernente lo stato della concretizzazione e l'ulteriore sviluppo di Esercito XXI
- Messaggio concernente la revisione 09 della legislazione militare
- Ordinanze concernenti le modifiche dell'organizzazione militare e della legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali (realizzazione della fase di sviluppo dell'esercito 2008/2011)
- Decisioni relative alla concretizzazione dell'appoggio sussidiario in occasione dei Campionati europei di calcio del 2008 (EURO 2008)
- Messaggio concernente gli impieghi sussidiari dell'esercito in appoggio alle autorità civili
- Rapporto concernente il punto della situazione in materia di impianti di protezione e di rifugi
- Decisioni relative alla concretizzazione dei progetti nel settore della protezione nazionale ABC

Nel suo rapporto sul programma di legislatura 2003–2007 il Consiglio federale ha illustrato la necessità di realizzare in questo periodo di legislatura la politica in materia di sicurezza nell'ambito delle risorse disponibili. L'esercito deve adempiere il proprio mandato, ossia: difesa del territorio nazionale, prestazioni sussidiarie in favore delle autorità civili, sostegno della pace. A questo scopo il Consiglio federale ha preso diverse decisioni di concretizzazione (ad es. fase di sviluppo dell'esercito 2008/2011; prolungamento dell'impiego di Swis-scoy). In quest'ottica si inserisce anche il rifiuto, da parte del Consiglio federale, dell'iniziativa popolare «Contro il rumore dei velivoli da combattimento nelle regioni turistiche»: quest'iniziativa limiterebbe infatti eccessivamente le possibilità di addestramento dei velivoli da combattimento e comprometterebbe pertanto la prontezza d'impiego operativa dell'esercito in materia di

salvaguardia dello spazio aereo svizzero. Con le misure citate qui di seguito il Consiglio federale intende continuare l'attuazione della riforma dell'esercito nel 2007.

Secondo l'articolo 149b della legge militare il Consiglio federale controlla periodicamente se gli obiettivi assegnati all'esercito sono raggiunti e presenta un rapporto all'Assemblea federale. Entro la fine del 2007 il Consiglio federale presenterà il rapporto concernente lo stato della concretizzazione e l'ulteriore sviluppo di Esercito XXI, che tratterà un bilancio relativo al periodo 2004–2007.

Nel secondo trimestre il Consiglio federale presenterà il messaggio concernente la revisione 09 della legislazione militare. Il messaggio comprende la revisione della legge militare (Disegno A) e dell'ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito (Disegno B) come anche il disegno di una nuova legge federa-

le sui sistemi di informazione militari. I punti principali sono la possibilità di dichiarare obbligatoria per le truppe di milizia la partecipazione ai servizi d'istruzione all'estero e, per il personale militare, l'obbligo di partecipare agli impieghi all'estero; inoltre la semplificazione della procedura di autorizzazione parlamentare degli impieghi nel servizio di promovimento della pace e di assistenza, la revisione delle disposizioni concernenti la protezione dei dati e la creazione di nuove basi legali in questo settore, come pure l'adozione di basi legali per le attività commerciali delle unità amministrative del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Nel secondo semestre il Consiglio federale approverà le ordinanze concernenti le modifiche dell'organizzazione militare e della legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze

federali; queste entreranno in vigore il 1° gennaio 2008. In tal modo saranno create le basi legali necessarie per realizzare la fase di sviluppo dell'esercito 2008/11.

Inoltre il Consiglio federale, sulla base delle pertinenti decisioni del Parlamento, prenderà tempestivamente le decisioni necessarie concernenti la concretizzazione dell'appoggio sussidiario dell'esercito alle autorità civili in occasione dei Campionati europei di calcio 2008 (UEFA EURO 2008). L'obiettivo è mettere a disposizione delle autorità civili nelle quattro città ospite Basilea, Berna, Ginevra e Zurigo, nel periodo dal 2 al 28 giugno 2008, un numero totale massimo di 15 000 militi.

I decreti federali del 5 ottobre 2004 concernenti gli impieghi dell'esercito in appoggio alle autorità civili per la protezione delle rappresentanze straniere (AMBA CENTRO), per il rafforzamento del Corpo delle guardie di confine (LITHOS) e per le misure di sicurezza nel traffico aereo (TIGER/FOX) scadono alla fine dell'attuale periodo di legislatura (fine 2007). L'esperienza degli ultimi anni mostra quanto siano ampie e durevoli le ripercussioni segnatamente

degli attacchi terroristici. Anche in futuro occorre pertanto garantire l'alto livello delle misure di protezione delle rappresentanze estere, degli incontri internazionali e delle manifestazioni pubbliche. Allo stato attuale non vi sono alternative a un impiego sussidiario dell'esercito. Tuttavia, d'intesa con i direttori cantonali di giustizia e polizia, il Consiglio federale esamina – in base alla valutazione continua della situazione e tenendo conto degli effettivi dei corpi di polizia cantonali – possibili nuovi modelli di cooperazione come pure la possibilità di uno smantellamento progressivo degli impieghi in servizio di assistenza. Il messaggio concernente gli impieghi sussidiari dell'esercito in appoggio alle autorità civili sarà adottato dal Consiglio federale nel primo semestre.

In materia di protezione della popolazione continueranno a essere competenti in larga misura i Cantoni e i Comuni; tuttavia il Consiglio federale provvede, per quanto possibile, alla coordinazione e all'appoggio nell'ambito della cooperazione nazionale in materia di sicurezza. Anche le attività previste nel 2007 si inseriscono in quest'ottica.

Nel secondo semestre il Consiglio federale adotterà il rapporto concernente il punto della situazione in materia di impianti di protezione e di rifugi, che illustrerà, tenendo conto delle attuali condizioni quadro in materia di sicurezza e di finanze, le opzioni e le relative misure nel settore della costruzione e della manutenzione degli impianti di protezione e per quel che concerne l'obbligo dei proprietari privati di case di costruire rifugi; inoltre saranno illustrate le soluzioni adottate oggi in Paesi simili alla Svizzera.

Nel secondo semestre il Consiglio federale prenderà atto di un rapporto sulle misure prioritarie nell'ambito della concretizzazione del progetto «Protezione nazionale ABC». Queste misure concernono segnatamente una strategia globale di protezione ABC in Svizzera, il passaggio dal Comitato direttivo radioattività (CODRA) al Comitato direttivo ABC (incluso l'adeguamento delle pertinenti basi legali) come pure la presentazione delle possibilità di sostegno ai Cantoni da parte della Confederazione in caso di eventi ABC.

## **Obiettivo 19 Ottimizzare la cooperazione internazionale,**

### **la prevenzione e le strutture interne nei settori di giustizia e polizia**

- Messaggio concernente la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione
- Firma dell'estensione dell'accordo sulla cooperazione in materia di polizia con la Francia
- Messaggio concernente la revisione della legge federale sui documenti d'identità
- Messaggio concernente la creazione di una base costituzionale per le misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (tifoseria violenta)
- Messaggio concernente la revisione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI II)
- Procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di legge federale sulle autorità penali della Confederazione
- Negoziati con l'Unione europea al fine di elaborare un accordo di cooperazione con Eurojust

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione costituisce il primo strumento globale per la lotta contro la corruzione. La Convenzione contiene fra l'altro disposizioni sulla prevenzione della corruzione e regole sulla cooperazione internazionale. Impone agli Stati parte di perseguire penalmente varie forme di corruzione, segnatamente la corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali e la corruzione attiva di pubblici ufficiali stranieri. Un capitolo centrale concerne la restituzione di valori patrimoniali acquisiti illecitamente. La Convenzione è stata firmata dalla Svizzera nel dicembre 2003 e l'adesione del nostro Paese alla Convenzione non richiederà verosimilmente alcuna modifica legislativa. Il Consiglio federale adotterà il messaggio sulla ratifica della Convenzione nel corso del 2007.

L'estensione del vigente accordo sulla cooperazione in materia di polizia e doganale con la Francia permetterà di migliorare l'attuazione di misure transfrontaliere di polizia come anche l'appoggio reciproco in caso di manifestazioni

di grande portata. Il Consiglio federale firmerà l'accordo nel corso del 2007.

Per rispondere alle esigenze sempre maggiori in materia di sicurezza, l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) raccomanda l'introduzione di dati biometrici nei documenti di identità. Quale condizione per l'applicazione del programma «Visa Waiver Program» (esenzione dal visto per gli stranieri in entrata e in transito), gli USA esigono che i passaporti emanati dopo il 26 ottobre 2006 contengano dati biometrici. Gli Stati dell'area Schengen sono obbligati a rilasciare passaporti biometrici a partire dal 28 agosto 2006. Per la Svizzera questa regola costituisce un'evoluzione del patrimonio normativo di Schengen che il nostro Paese è tenuto a trasporre. Per poter soddisfare le richieste degli USA sarà svolto un progetto pilota di durata e quantità limitata, in virtù del quale a partire dal 4 settembre 2006 è possibile fare richiesta di un passaporto biometrico. L'introduzione definitiva di tali passaporti e la trasposizione delle perti-

nenti disposizioni Schengen richiedono un adeguamento della legge federale sui documenti d'identità; il Consiglio federale presenterà il relativo messaggio nel primo semestre 2007.

Nella primavera 2006 il Parlamento ha adottato nuovi strumenti di lotta contro la tifoseria violenta nell'ambito di una modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI). Ha però limitato alla fine del 2009 l'applicazione di tre di queste misure (aree vietate, obbligo di presentarsi alla polizia, fermo preventivo), poiché la competenza della Confederazione in questi ambiti non è chiara. Il Consiglio federale esaminerà pertanto le modalità con cui le misure contro la tifoseria violenta possono essere iscritte definitivamente nel diritto federale. Se nel frattempo i Cantoni dovessero prendere in considerazione la conclusione di un trattato apposito o un'altra soluzione a livello cantonale e questa fosse realizzabile tempestivamente, la Confederazione sospenderà i suoi lavori. In caso contrario, all'inizio

del 2007 il Consiglio federale svolgerà una procedura di consultazione concernente un avamprogetto di una nuova base costituzionale e adotterà il relativo messaggio nella seconda metà dell'anno.

La vigente legge sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) disciplina in primo luogo le questioni concernenti l'elaborazione di dati. A causa delle esperienze avute nell'ambito del cosiddetto «affare delle schedature» all'inizio degli anni novanta, si è invece rinunciato in larga misura a disciplinare le misure di acquisizione di informazioni che concernono la sfera privata. Nel frattempo la situazione di rischio è significativamente cambiata. Le informazioni che è possibile raccogliere all'interno del Paese in base alla legislazione vigente non sono più sufficienti per il riconoscimento tempestivo di attacchi terroristici e di altre minacce per la sicurezza interna e per la lotta contro tali pericoli. Con la prevista revisione (LMSI II) si intendono colmare le lacune principali nell'acquisizione di informazioni nel settore della prevenzione. Queste

lacune sono state evidenziate dall'esame degli strumenti della protezione dello Stato annunciato nell'obiettivo di legislatura 9 e motivato nel Rapporto del Consiglio federale concernente la politica di sicurezza della Svizzera 2000 (RAPOLSIC 2000), esame che peraltro conferma la necessità di questa revisione. Il Consiglio federale presenterà il relativo messaggio nella prima metà del 2007.

Il 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale che comprende i disegni di Codice di procedura penale svizzero (CPP) e di Procedura penale minorile (PPMin). Il nuovo CPP si applicherà anche alla Confederazione e sostituirà l'attuale legge federale sulla procedura penale. Dato che il CPP definisce soprattutto le regole procedurali e affida alla Confederazione e ai Cantoni l'organizzazione delle autorità penali, è necessario che la Confederazione disciplini in una legge formale l'organizzazione delle sue autorità in questo ambito. In questo contesto sarà neces-

sario modificare le strutture odierne delle autorità conformemente alle prescrizioni del CPP (creazione dell'istituto del giudice dei provvedimenti coercitivi; istituzione di una giurisdizione d'appello; soppressione dell'Ufficio dei giudici istruttori federali). Il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione concernente l'avamprogetto di legge federale sulle autorità penali della Confederazione nella seconda metà del 2007.

Nel 2007 il Consiglio federale avvierà negoziati con l'Unione europea al fine di elaborare un accordo di cooperazione con Eurojust. Il rafforzamento della cooperazione con l'UE nell'ambito della cooperazione giudiziaria è importante. Già in occasione delle trattative per i Bilaterali II la Svizzera ha manifestato il suo interesse a una cooperazione istituzionalizzata con l'ente dell'UE Eurojust. In tal modo si potrà completare in modo coerente a livello giudiziario l'accordo vigente con Europol nell'interesse del rafforzamento della sicurezza.

# Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2007 (per punti essenziali)

## 1 Accrescere e garantire in modo sostenibile il benessere

### 1.1 Ricerca e educazione

1° semestre 2007	Messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione 2008–2011
2° semestre 2007	Messaggio sulla revisione parziale della legge sui PF (trasferimento e amministrazione degli immobili)
1° semestre 2007	Messaggio concernente l'articolo costituzionale sulla ricerca sull'uomo
1° semestre 2007	Messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori educazione, formazione professionale e gioventù negli anni 2008–2013

### 1.2 Economia e competitività

2° semestre 2007	Messaggio su una normativa concernente gli averi non rivendicati
2° semestre 2007	Messaggio sull'applicazione delle 40 raccomandazioni del GAFI
2° semestre 2007	Messaggio sulla revisione del diritto delle società anonime
2° semestre 2007	Messaggio sulla ratifica della Convenzione di Lugano riveduta
1° semestre 2007	Messaggio sulla revisione parziale del CC (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario)
1° semestre 2007	Messaggio a sostegno di una modifica del decreto federale che stanziava un credito quadro destinato a garantire, mediante fidejussioni, un effettivo sufficiente di navi d'altomare che battono bandiera svizzera

### 1.3 **Politica finanziaria e finanze della Confederazione**

---

2° semestre 2007	Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco
2° semestre 2007	Messaggio sulla scelta del sistema fiscale nell'ambito dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie
1° semestre 2007	Rapporto sulla verifica dei sussidi federali (3° rapporto)

---

### 1.4 **Ambiente e infrastruttura**

---

1° semestre 2007	Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Salvare la foresta svizzera» e la revisione della legge sulle foreste
1° semestre 2007	Messaggio concernente la legge di esecuzione dell'articolo sulla protezione delle Alpi (nuovo titolo: Messaggio concernente il progetto di legislazione sul traffico merci)
2° semestre 2007	Messaggio sull'evoluzione futura dell'infrastruttura ferroviaria
2° semestre 2007	Messaggio relativo alla modifica dell'articolo 86 Cost. (finanziamento speciale del trasporto aereo)
2° semestre 2007	Messaggio concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali
2° semestre 2007	Messaggio sull'iniziativa popolare federale «Acqua viva (Iniziativa sulla rinaturazione)»
1° semestre 2007	Messaggio sull'iniziativa popolare federale «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista – Più crescita per la Svizzera»

---

**1.5 Società dell'informazione, statistica e mass media**

---

Nessuno

**1.6 Istituzioni dello Stato**

---

2° semestre 2007      Messaggio sull'adeguamento di atti legislativi in relazione alla verifica formale del diritto federale

2° semestre 2007      Messaggio sull'adeguamento del diritto federale conseguente al nuovo ordinamento delle  
commissioni extraparlamentari

2° semestre 2007      Messaggio sulla riforma della legislazione sul personale federale

**1.7 Pianificazione del territorio**

---

2° semestre 2007      Rapporto sulla strategia di sviluppo sostenibile 2007

## 2 Sfide poste dall'evoluzione demografica

### 2.1 Sicurezza sociale e sanità

1° semestre 2007	Messaggio sulla riforma strutturale nella previdenza professionale
1° semestre 2007	Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
1° semestre 2007	Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sugli agenti terapeutici
1° semestre 2007	Rapporto relativo al nuovo disciplinamento della prevenzione e della promozione della salute (in adempimento del Po. Humbel Näf 05.3161 e del Po. CSSS-S 05.3230)
1° semestre 2007	Rapporto sui potenziali rischi delle reti senza fili (in adempimento del Po. Allemann 04.3594)
2° semestre 2007	Rapporto concernente gli interventi necessari nel campo della tecnologia RFID (in adempimento del Po. Allemann 05.3053)

### 2.2 Società, cultura e sport

1° semestre 2007	Messaggio concernente la legge sulla promozione della cultura
1° semestre 2007	Messaggio sulla revisione della legge sulla fondazione Pro Helvetia
1° semestre 2007	Messaggio sul finanziamento della fondazione Pro Helvetia negli anni 2008–2011
1° semestre 2007	Nuovo messaggio concernente la legge federale sul Museo nazionale svizzero
2° semestre 2007	Messaggio concernente la ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali
2° semestre 2007	Messaggio concernente la ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
1° semestre 2007	Messaggio sul limite di spesa per la promozione del cinema negli anni 2008–2011
2° semestre 2007	Messaggio sull'adeguamento delle misure legali per la lotta al doping
1° semestre 2007	Messaggio sulla concessione di aiuti finanziari agli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 3)
1° semestre 2007	Rapporto sulla politica nazionale a favore degli anziani (in adempimento del Po. Leutenegger Oberholzer 03.3541)
2° semestre 2007	Rapporto sulla legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù (in adempimento del Po. Janiak 00.3469)

### 2.3 Migrazione

Nessuno

### 3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

#### 3.1 Relazioni internazionali

2° semestre 2007	Messaggi concernenti l'attuazione degli Accordi di associazione a Schengen / Dublino
1° semestre 2007	Messaggio sul contributo della Svizzera all'attenuazione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata
2° semestre 2007	Messaggio e credito quadro concernenti la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo negli anni 2008–2011
2° semestre 2007	Messaggio e credito quadro concernenti la continuazione dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo 2008–2012
1° semestre 2007	Messaggio sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI (credito quadro IV)
2° semestre 2007	Messaggio sulla continuazione delle misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo 2008–2011
1° semestre 2007	Messaggio sul proseguimento del finanziamento dei tre centri ginevrini per la politica di sicurezza e attività connesse 2008–2011
1° semestre 2007	Messaggio concernente la legge federale su Promozione Svizzera
2° semestre 2007	Messaggio globale sulla promozione della piazza economica 2008–2011 (Promozione del Paese, delle PMI, delle esportazioni)
1° semestre 2007	Messaggio concernente il credito per la partecipazione della Svizzera all'esposizione universale del 2010 a Shanghai
1° semestre 2007	Messaggio concernente la legge federale sul rapimento internazionale di minori e le Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti
1° semestre 2007	Rapporto sull'impegno specifico della cooperazione svizzera allo sviluppo a favore dei bambini (in adempimento del Po. Gadiant 05.3747)
1° semestre 2007	Rapporto sul miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della cooperazione svizzera allo sviluppo (in adempimento del Po. CPE-S 05.3711)
2° semestre 2007	Rapporto sui beni pubblici globali (Global Public Goods) (in adempimento del Po. Gadiant 02.3625)
1° semestre 2007	Rapporto sulla trasparenza nel metodo di calcolo utilizzato nell'aiuto allo sviluppo (in adempimento del Po. Gruppo liberale-radicalo 05.3017)
2° semestre 2007	Rapporto sul federalismo e i mezzi per preservarlo nelle diverse opzioni di politica europea (in adempimento del Po. Pfisterer Thomas 01.3160)

## 3.2

### Sicurezza

1° semestre 2007	Messaggio concernente la revisione 09 della legislazione militare
1° semestre 2007	Messaggio concernente gli impieghi sussidiari dell'esercito dopo il 2007 in appoggio alle autorità civili
2° semestre 2007	Messaggio concernente la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione
1° semestre 2007	Messaggio concernente il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Brasile
2° semestre 2007	Messaggio concernente il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Cile
2° semestre 2007	Messaggio concernente l'accordo in materia di polizia con la Bosnia ed Erzegovina
1° semestre 2007	Messaggio concernente la revisione della legge federale sui documenti d'identità di cittadini svizzeri (Legge sui documenti d'identità; rilevamento di dati biometrici nei documenti di viaggio)
2° semestre 2007	Messaggio concernente la creazione di una base costituzionale per le misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (tifoseria violenta)
1° semestre 2007	Messaggio concernente la revisione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza relative agli strumenti specifici per la ricerca d'informazioni (LMSI II)
1° semestre 2007	Messaggio sulla revisione parziale del CP concernente il sequestro di materiale di propaganda che incita al razzismo o alla violenza
2° semestre 2007	Rapporto concernente lo stato della concretizzazione e l'ulteriore sviluppo di Esercito XXI (art. 149b LM)
2° semestre 2007	Rapporto concernente il punto della situazione in materia di impianti di protezione e di rifugi (in adempimento della Mo. CdF-CN 05.3715)

# Principali verifiche dell'efficacia che saranno terminate e/o pubblicate nel 2007

Il 18 gennaio 2006 il Consiglio federale ha deciso di sottoporre ogni anno un certo numero di progetti di legge e ordinanze ad un'analisi approfondita delle ripercussioni economiche. Queste analisi d'impatto della regolamentazione sono pubblicate per la prima volta nel quadro degli obiettivi annuali. I singoli progetti sono integrati nel seguente elenco delle principali analisi d'efficacia con l'indicazione «analisi d'impatto della regolamentazione».

## 1 Accrescere il benessere e garantire lo sviluppo sostenibile

### 1.1 Ricerca e educazione

---

#### **Verifica dell'efficacia dei Programmi nazionali di ricerca (PNR)**

Mandante: Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

Mandato legale di valutazione: Ordinanza sulla ricerca (art. 8 cpv. 4)

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 2006-1, Messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione 2008–2011

Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario: Parlamento

Tipo di valutazione: Analisi dell'efficacia

Lingua: tedesco, francese

---

## 1.2 **Economia e competitività**

---

### **Analisi d'impatto della regolamentazione concernente la revisione della direttiva MSSL della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro**

Mandante:	Segreteria di Stato dell'economia, Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro
Mandato legale di valutazione:	Decreto del Consiglio federale del 18 gennaio 2006 (semplificare la vita delle imprese)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 2006-2, Rapporto e messaggio sulle misure volte a ridurre l'onere amministrativo
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Analisi d'impatto della regolamentazione, analisi dell'efficacia, valutazione ex-ante
Lingua:	tedesco (sintesi in francese)

---

### **Analisi d'impatto della regolamentazione concernente la revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (introduzione del principio «Cassis de Dijon»)**

Mandante:	Segreteria di Stato dell'economia
Mandato legale di valutazione:	Decreto del Consiglio federale del 18 gennaio 2006 (semplificare la vita delle imprese)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 2006-2, Messaggio concernente la revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio
	Obiettivo 2006-2, Rapporto e messaggio sulle misure volte a ridurre l'onere amministrativo
Obiettivo:	Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo atto normativo
Destinatario:	Parlamento
Tipo di valutazione:	Analisi d'impatto della regolamentazione, analisi dell'economicità, valutazione ex-ante
Lingua:	tedesco (sintesi in francese)

---

### 1.3 **Politica finanziaria e finanze della Confederazione**

---

Nessuna

### 1.4 **Ambiente e infrastruttura**

---

#### **Analisi d'impatto della regolamentazione concernente il progetto REACH (diritto in materia di prodotti chimici)**

Mandante: Ufficio federale dell'ambiente, Ufficio federale della sanità pubblica, Segreteria di Stato dell'economia

Mandato legale di valutazione: Legge sul Parlamento (art. 141 cpv. 2 lett. g), decreto del Consiglio federale del 18 gennaio 2006 (semplificare la vita delle imprese)

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 2006–2, Rapporto e messaggio sulle misure volte a ridurre l'onere amministrativo

Obiettivo: Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo atto normativo

Destinatario: Consiglio federale

Tipo di valutazione: Analisi d'impatto della regolamentazione, valutazione ex-ante, analisi dell'economicità

Lingua: tedesco (sintesi in francese)

---

#### **Valutazione dell'introduzione dell'etichettatura dell'elettricità**

Mandante: Ufficio federale dell'energia

Mandato legale di valutazione: Legge sull'energia (art. 20)

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: —

Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia

Lingua: tedesco (sintesi in francese)

---

## 1.5 **Società dell'informazione, statistica e mass media**

---

### **Public Private Partnership – Scuole in rete**

Mandante: Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

Mandato legale di valutazione: Legge federale che promuove l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole (art. 5 cpv. 2)

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 2001–10, Attuazione della strategia per una società dell'informazione in Svizzera

Obiettivo: Resoconto

Destinatario: Consiglio federale

Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia

Lingua: tedesco (sintesi in francese)

---

## 1.6 **Istituzioni dello Stato**

---

Nessuna

## 1.7 **Pianificazione del territorio**

---

### **Valutazione della pianificazione del territorio in Svizzera**

Mandante: Ufficio federale dello sviluppo territoriale

Mandato legale di valutazione: —

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 2 a) Oggetto annunciato nelle linee direttive: revisione della legge sulla pianificazione del territorio

Obiettivo: Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo atto normativo

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Analisi dell'efficacia

Lingua: tedesco

---

### **Effetti territoriali delle infrastrutture di trasporto**

Mandante: Ufficio federale dello sviluppo territoriale

Mandato legale di valutazione: —

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 2 a) Assicurare uno sviluppo del territorio equilibrato e sostenibile

Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Analisi dell'efficacia

Lingua: tedesco (sintesi in francese e italiano)

---

## 2 Rispondere alle sfide poste dall'evoluzione demografica

### 2.1 Sicurezza sociale e sanità

---

#### **Riscossione indebita delle prestazioni dell'AI: portata del fenomeno e conseguenze**

Mandante:	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Mandato legale di valutazione:	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (art. 68)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 5 b) Stabilizzare l'assicurazione invalidità
Obiettivo:	Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo atto normativo, resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia
Lingua:	tedesco o francese (sintesi in tedesco, francese, italiano e inglese)

---

#### **Valutazione dei servizi medici regionali**

Mandante:	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Mandato legale di valutazione:	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (art. 68)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 5 b) Stabilizzare l'assicurazione invalidità
Obiettivo:	Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo atto normativo, resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia
Lingua:	tedesco o francese (sintesi in tedesco, francese, italiano e inglese)

---

#### **Valutazione della realizzazione degli obiettivi dell'ordinanza del 3 luglio 2002 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre)**

Mandante:	Ufficio federale della sanità pubblica
Mandato legale di valutazione:	Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell'assicurazione malattie (art. 16)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 5 b) Esaminare in maniera approfondita il sistema sanitario
Obiettivo:	Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia
Lingua:	francese (sintesi in tedesco, francese e italiano)

---

### **Valutazione del piano d'azione per l'ambiente e la salute**

Mandante: Ufficio federale della sanità pubblica  
Mandato legale di valutazione: Decreto del Consiglio federale dell'11 dicembre 2000 (Strategia per uno sviluppo sostenibile)  
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 2002-12, Nuova strategia per uno sviluppo sostenibile  
Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione  
Destinatario: Amministrazione  
Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia  
Lingua: tedesco

---

### **Valutazione esterna del fondo per la prevenzione del tabagismo (FPT)**

Mandante: Ufficio federale della sanità pubblica  
Mandato legale di valutazione: Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (art. 14)  
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 2000-19, Misure di prevenzione e di cura contro la tossicodipendenza (Programma nazionale di prevenzione del tabagismo)  
Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione  
Destinatario: Consiglio federale  
Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia, analisi dell'economicità  
Lingua: tedesco e francese

---

### **Valutazione della campagna nazionale di prevenzione del tabagismo 2006-2007 dell'UFSP: «BRAVO»**

Mandante: Ufficio federale della sanità pubblica  
Mandato legale di valutazione: Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (art. 9)  
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 2000-19, Misure di prevenzione e di cura contro la tossicodipendenza (Programma nazionale per la prevenzione del tabagismo)  
Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione  
Destinatario: Amministrazione  
Tipo di valutazione: Analisi dell'efficacia  
Lingua: francese (sintesi in tedesco, francese e italiano)

---

**2.2 Società, cultura e sport**

---

Nessuna

**2.3 Migrazione**

---

Nessuna

### 3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

#### 3.1 Relazioni internazionali

---

##### **Complementarietà dell'impegno bi- e multilaterale della DSC**

Mandante: Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC)

Mandato legale di valutazione: Legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (art. 9)

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 2007–15, Messaggio e credito quadro concernente la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo negli anni 2008–2011

Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia

Lingua: Inglese

---

##### **Prestazioni della DSC in materia di integrazione dell'uguaglianza di genere**

Mandante: Direzione dello sviluppo e della cooperazione

Mandato legale di valutazione: Legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (art. 9)

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 2007–15, Messaggio e credito quadro concernente la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo negli anni 2008–2011

Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia

Lingua: Inglese

---

#### 3.2 Sicurezza

---

Nessuna

[www.admin.ch](http://www.admin.ch)